

# **Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese**

## **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Articolo 1**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del Credito Valtellinese - Società Cooperativa (di seguito "Banca") in coerenza con le previsioni della normativa vigente e dello Statuto in materia, che si intendono qui richiamate.

Esso si applica in tutti locali in cui si svolge l'Assemblea, compresi quelli eventualmente collegati mediante sistemi di comunicazione a distanza.

## **CAPO II - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

### **Articolo 2**

Le modalità e i termini per la partecipazione dei Soci che intendono prendere parte all'Assemblea vengono indicati nell'avviso di convocazione.

Detto avviso potrà prevedere, tra l'altro, che l'intervento e/o il voto in assemblea possano essere esercitati mediante sistemi di comunicazione a distanza, nel rispetto della normativa vigente; in tal caso nell'avviso saranno indicate le sedi in cui sarà possibile il collegamento a distanza.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci legittimati secondo le modalità e i termini fissati. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in materia di rappresentanza dei Soci in Assemblea, possono altresì partecipare, in rappresentanza dei Soci incapaci, e ancorché personalmente non Soci, i genitori esercenti la potestà sui Soci minori di età, i tutori di minori e di interdetti e i curatori di inabilitati. I rappresentanti non soci non sono, tuttavia, eleggibili alle cariche sociali. Gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Banca e delle Società da essa controllate non sono di norma delegabili, tuttavia essi possono rappresentare i minori e gli incapaci per i quali esercitano la potestà o la tutela. Allo svolgimento dei lavori possono assistere anche persone diverse dai Soci - quali ad esempio esperti, analisti finanziari e giornalisti - purché invitate dal Presidente e accreditate per singola assemblea, previa identificazione e ritiro di apposito contrassegno presso le postazioni incaricate.

### **Articolo 3**

I Soci e i rappresentanti non Soci sono tenuti ad esibire i documenti che ne consentano l'identificazione personale e la verifica della legittimazione ad intervenire all'Assemblea per sé e/o per gli eventuali rappresentati, unitamente alla relativa delega debitamente compilata, agli incaricati della Banca; questi ultimi, effettuati i dovuti riscontri, rilasceranno o valideranno (qualora già in possesso del partecipante) i biglietti di ammissione e consegneranno la/le relativa/e scheda/e di votazione ovvero dispositivi elettronici da utilizzarsi per il voto o per la richiesta di intervento nei casi previsti dallo Statuto. Eventuali contestazioni sul diritto di partecipare all'Assemblea saranno decise inappellabilmente dal Presidente.

### **Articolo 4**

Tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a presentare il biglietto di ammissione per la registrazione dell'uscita; nel caso di rientro essi sono parimenti tenuti a presentare il biglietto di ammissione per la registrazione dell'ingresso.

### **Articolo 5**

All'ora prevista nell'avviso di convocazione la presidenza dell'Assemblea viene assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero, in caso di assenza dei predetti, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto, può essere coadiuvato da scrutatori designati ai sensi del successivo articolo 9.

### **Articolo 6**

L'elenco nominativo dei Soci partecipanti all'Assemblea, con specificazione delle deleghe conferite, verrà fatto risultare in apposito allegato al verbale assembleare, unitamente all'elenco dei Soci che si sono allontanati. Non appena raggiunti i quorum previsti dallo Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; in caso contrario, trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta ovvero non validamente costituita l'Assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

## **Articolo 7**

Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, propone all'Assemblea la nomina del segretario designato per la redazione del verbale, a meno che la verbalizzazione venga affidata ad un notaio. Il segretario ed il notaio possono avvalersi di apparecchi di registrazione ai soli fini di ausilio nella predisposizione del verbale.

## **Articolo 8**

Il Presidente dispone di un servizio d'ordine assolto dal personale della Banca, fornito di appositi segni di riconoscimento.

## **Articolo 9**

Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, propone all'Assemblea la nomina di uno o più scrutatori, scelti tra i Soci intervenuti; costoro coordineranno le operazioni di voto e di scrutinio, coadiuvati da un congruo numero di addetti.

Nel caso in cui l'Assemblea si svolga in più luoghi collegati mediante sistemi di comunicazione a distanza ai sensi dello Statuto, in ciascuno di detti luoghi dovrà essere presente almeno uno scrutatore al fine di rendere possibile il regolare svolgimento degli interventi e delle operazioni di voto, come di seguito disciplinate.

## **Articolo 10**

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e la maggioranza dei presenti non vi si opponga, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Nel caso in cui l'Assemblea si svolga in più luoghi collegati mediante sistemi di comunicazione a distanza, l'interruzione per qualsiasi motivo del collegamento determina la sospensione dei lavori assembleari.

Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione audio/video di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari.

## **CAPO III - DISCUSSIONE**

### **Articolo 11**

Il Presidente e/o, su suo invito, l'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero un componente dell'organo amministrativo o di controllo o un dirigente della società, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, con il consenso della maggioranza dei Soci presenti, può seguire un ordine del giorno diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione

### **Articolo 12**

Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente regolamento; spetta, parimenti, al Presidente di intervenire al fine di evitare abusi.

### **Articolo 13**

Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte. Coloro che intendono intervenire devono richiederlo agli incaricati presenti in sala mediante richiesta contenente, oltre al nome e cognome del Socio stesso, l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda si riferisce. La richiesta di intervento può essere formulata anche mediante sistemi di comunicazione elettronica eventualmente disponibili durante i lavori assembleari. La richiesta di intervento può essere formalizzata solo dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e purché prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta stessa.

Qualora per la richiesta di intervento si utilizzino sistemi elettronici, di ciò e delle modalità di utilizzo verrà data preventiva comunicazione all'avvio dei lavori assembleari.

Gli interventi, ai sensi della normativa vigente, vengono verbalizzati per riassunto dal segretario dell'Assemblea o dal notaio.

#### **Articolo 14**

Il Presidente o persona da lui designata risponde ai Soci che hanno preso la parola dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero dopo che siano esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

#### **Articolo 15**

Ciascun Socio ha la possibilità di un solo intervento su ogni materia all'ordine del giorno, nell'ambito del quale può altresì esprimere la propria dichiarazione di voto.

#### **Articolo 16**

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, propone all'Assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere.

#### **Articolo 17**

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori. A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora il Socio parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'argomento alla materia posta in discussione;
- nel caso in cui il Socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
- nel caso di incitamento alla violenza od al disordine.

#### **Articolo 18**

Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento dalla sala delle persone precedentemente ammonite per tutta la fase della discussione.

## **Articolo 19**

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio potrà prendere la parola.

## **CAPO IV - VOTAZIONI**

### **Sezione I - Disposizioni generali.**

## **Articolo 20**

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell' art. 18. I provvedimenti di cui agli artt. 17 e 18 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

## **Articolo 21**

A norma dello Statuto, per la nomina alle cariche sociali il voto deve essere espresso a mezzo di schede segrete, che possono essere in formato cartaceo o elettronico.

Le votazioni si compiono di regola a scrutinio palese; se previsto nell'avviso di convocazione, la votazione potrà essere effettuata a distanza mediante collegamenti in videoconferenza.

## **Articolo 22**

Per lo scrutinio palese il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi: alzata di mano o alzata e seduta, con prova e controprova, ovvero potranno essere adoperati sistemi elettronici, come previsto dall'ultimo capoverso del presente articolo. Coloro che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al segretario dell'assemblea o al notaio per la verbalizzazione, salvo che ciò non risulti dai sistemi di votazione elettronica.

Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici.

### **Articolo 23**

Nelle votazioni a mezzo schede segrete il Presidente fissa il termine di tempo massimo entro il quale può essere espresso il voto.

### **Articolo 24**

Qualora vengano utilizzate schede in formato cartaceo, esse sono predisposte dalla Banca secondo un modello uniforme. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Vengono previste schede separate rispettivamente per la nomina degli Amministratori, dei membri del Collegio Sindacale e del Comitato dei Proviviri. Ciascuna scheda dovrà essere depositata nelle urne appositamente predisposte per la votazione dell'organo sociale cui fa riferimento la scheda stessa. Ciascun avente diritto depone nelle urne una scheda per ognuno dei voti cui ha diritto, in proprio o per delega, secondo le risultanze del biglietto di ammissione all'Assemblea.

### **Articolo 25**

Qualora vengano utilizzate schede in formato elettronico, la Banca predisporrà, anche nelle sedi eventualmente collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza, le apparecchiature e i dispositivi necessari e fornirà le occorrenti istruzioni per l'esercizio del voto.

### **Articolo 26**

E' data facoltà ai sottoscrittori di liste che siano state inserite nelle schede per la nomina di Amministratori o di componenti il Collegio Sindacale, di designare un proprio rappresentante, ovvero più d'uno in caso di svolgimento dell'assemblea in più luoghi mediante sistemi di comunicazione a distanza, che potrà presenziare alle operazioni di scrutinio.

## **Sezione II - Norme specifiche per la nomina del Collegio Sindacale.**

### **Articolo 27**

Nel caso di rinnovo del Collegio Sindacale, lo Statuto disciplina in modo dettagliato la votazione a mezzo liste. Pertanto, in presenza di una o più liste aventi i requisiti prescritti, la votazione avviene a mezzo scheda che riporta in ordine di presentazione le liste ammesse con i nominativi dei candidati indicati nelle singole liste.

## **Articolo 28**

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa con le seguenti modalità:

- la votazione ha luogo a mezzo di scheda che riporta i nominativi di tutti candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 7, lett. a), dello Statuto;
- prima di procedere alle votazioni il Presidente dell'Assemblea dà lettura dei nominativi che risultino regolarmente candidati e del relativo curriculum;
- i Soci potranno, secondo le modalità riportate sulla scheda stessa, esprimere le loro preferenze fino ad un massimo pari al numero di sindaci da eleggere;
- fermo il rispetto delle norme statutarie relative alla composizione del Collegio Sindacale, risulteranno eletti sindaci effettivi il primo, il secondo ed il terzo candidato che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e risulteranno eletti sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato per numero di voti ottenuto. Il candidato eletto con il maggior numero di voti sarà designato Presidente del Collegio Sindacale.

## **Articolo 29**

Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di singoli componenti del Collegio Sindacale che siano venuti a cessare nel corso dell'esercizio per rinuncia o altra causa diversa dalla scadenza, non si procede con il voto di lista, ma secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 4, dello Statuto.

In questo caso la nomina dei sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente, nelle ipotesi a) e c) del sopra citato comma 4, hanno luogo con modalità analoghe a quelle previste nel precedente art. 28. Viceversa, nell'ipotesi di cui al punto b) del sopra citato comma 4 dell'art. 46 dello Statuto, si procede applicando alla procedura di votazione le regole contenute nel suddetto punto.

## **Sezione III - Norme specifiche per la nomina degli Amministratori.**

### **Articolo 30**

La nomina degli amministratori viene effettuata in base a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto. Se la votazione avviene a mezzo liste, si applicano modalità analoghe a quelle descritte dal precedente art. 27. Nel caso in cui nessuna lista venga presentata o ammessa, la votazione avviene con modalità analoghe a quelle descritte dal precedente art. 28, fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 7, lett. a), dello Statuto.

Nel caso che l'Assemblea sia chiamata a sostituire amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio, si procede alla sostituzione senza ricorso al voto di lista, applicando i criteri previsti dall'art. 32, primo comma, dello Statuto. In questo caso la nomina avviene con modalità analoghe a quelle previste nel precedente art. 28, in quanto compatibili con l'art. 32 dello Statuto.

#### **Sezione IV - Norme specifiche per la nomina dei Proviviri.**

##### **Articolo 31**

La nomina dei Proviviri avviene a norma di Statuto a schede segrete e a maggioranza relativa, con modalità analoghe a quelle descritte all'art. 28, fermo restando che l'unico requisito richiesto per la candidatura a detta carica è la qualità di Socio e che non è previsto alcun obbligo di previo deposito delle candidature.

#### **Sezione V - Norme comuni per il voto.**

##### **Articolo 32**

Nel caso che la votazione avvenga sulla base di una o più liste riportate sulla scheda, il voto deve essere espresso con una crocetta apposta nel quadrato riportato a fianco di ogni singola lista. Pertanto, la scheda su cui non è riportata alcuna crocetta o altro segno si intende bianca. Se risulta votato un singolo nominativo, si intende votata la lista di appartenenza del nominativo. Se più liste sono votate o se, per il solo caso della nomina del Consiglio di Amministrazione, vi sono aggiunte rispetto ai nominativi indicati nella scheda, la scheda si intende nulla; inoltre qualsiasi altra annotazione comunque atta all'identificazione del votante rende nulla la scheda. Se due o più liste hanno ottenuto il medesimo numero di voti, sarà considerata prevalente la lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentano una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci; qualora le liste siano state sottoscritte dallo stesso numero di Soci, prevarrà quella presentata presso la sede sociale per prima, ove non diversamente previsto da disposizioni di legge.

##### **Articolo 33**

Qualora la votazione avvenga in assenza di liste nei casi previsti dai precedenti artt. 28, 29, 30 e 31, si applicano ai fini della valutazione delle schede regole coerenti con le peculiari modalità delle singole votazioni, fermo restando che:

- non potranno essere presi in considerazione i voti espressi a favore di nominativi non candidati;
- il voto è valido con l'indicazione nella scheda anche del solo cognome di uno dei candidati, ma se vi sono più candidati con lo stesso cognome occorre aggiungere il nome proprio del candidato prescelto;
- a parità di voti, si intende eletto il più anziano di età;
- qualsiasi altra annotazione comunque atta all'identificazione del votante rende nulla la scheda.

#### **Articolo 34**

Trascorso il termine di tempo fissato dal Presidente per le votazioni, gli scrutatori effettuano lo scrutinio e redigono il relativo verbale. Sulle basi delle risultanze dello scrutinio, il Presidente proclama gli eletti.

#### **Articolo 35**

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

### **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 36**

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

*Assemblea Credito Valtellinese 28 aprile 2012*